



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1950

Prot. n. 32226 del 19/12/2019

OGGETTO: DIVIETO DI DETENERE BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO O LATTINE, O DI SOMMINISTRARE BEVANDE NEI SUDETTI CONTENITORI, NELLE AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'.

II SINDACO

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e di altre festività in piazze pubbliche o luoghi aperti al pubblico, con conseguente assembramento, e in tale occasione consumare bevande alcoliche o meno in bicchieri o bottiglie di vetro, ovvero in lattine;
- Che l'assembramento di persone, unitamente alla presenza di tali oggetti fragili, può creare potenziale pericolo in caso di emergenza in grado di potenziare eventuali infortuni determinati dall'evento stesso che abbia causato l'emergenza, soprattutto a causa dell'abbandono indiscriminato di tali oggetti che per loro natura in caso di rottura creano residui pericolosi per l'incolumità pubblica;
- Che esiste quindi un oggettivo pericolo anche solo nell'abbandono sulla pubblica via dei contenitori suddetti, anche vuoti al termine del loro utilizzo, in quanto potenzialmente in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità per chi inavvertitamente venisse in contatto con gli stessi, soprattutto se rotti o abbandonati in luoghi di pubblico passaggio;
- Che tale condotta può rappresentare, per incuria e/o scarsa attenzione civica, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO:

- Che tali comportamenti aumentano il rischio per la stessa l'incolumità pubblica, e più in generale per la sicurezza stradale;
- Che se occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi oggetti di vetro e di metallo sulla pubblica via, per evitare che negligenza o incuria altrui si traduca in un potenziale rischio per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, animali e cose, intende appellarsi in via principale soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino comportamenti lesivi quali l'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro o lattine sulla pubblica via;

RILEVATO pertanto indifferibile e urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, su tutto il territorio Comunale in occasione delle prossime festività;

VISTI:

- L'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Livorno;
- La legge n. 689/1981;

ORDINA

Dalle ore 00.00 del 21 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 12 gennaio 2020:

- a) IL DIVIETO di utilizzo da parte di chiunque di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché lattine, per il consumo di bevande sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione dei dehors esterni dei locali di questi dotati;
- b) L'OBBLIGO, per gli esercenti che somministrano bevande in bottiglie di vetro o lattine, ovvero che per la natura del proprio pubblico esercizio utilizzino bicchieri o contenitori di vetro nell'ambito della propria attività, di vigilare affinché tali contenitori non siano portati al di fuori dello stesso o delle proprie pertinenze in qualsivoglia occasione.
- c) IL DIVIETO di abbandono sulla pubblica via, al di fuori dei contenitori previsti per la loro raccolta differenziata, di bottiglie o bicchieri di vetro, lattine o oggetti che per loro natura possano frantumarsi così creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
- d) IL DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro, metallo o comunque altro materiale rigido dalle ore 21.00 del 31.12.2019 alle ore 07.00 del giorno 01.01.2020, in occasione dell'evento "Capodanno a Portoferraio", oltre al DIVIETO ASSOLUTO per chiunque di partecipare al suddetto evento, accedendo all'area delimitata ove si svolgerà l'intrattenimento, portando con sé bottiglie e bicchieri in vetro o metallo, comprese latte o lattine.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

Che l'ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- Alla Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio.
- Capitaneria di Porto di Portoferraio;

INFORMA

Che salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 (convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500,00, e che all'accertamento della violazione consegue

anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 (trenta) giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Portoferraio, li 19 dicembre 2019

IL SINDACO
Dott. Zini Angelo

